



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/ 8.167.2 /2021/ SSPNRR

M

Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 8330]** Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato “SV94” della potenza pari a 14,03 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR).

Proponente: Società HEPV 12 S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “Ministero della transizione ecologica” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance";

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 158985 del 16/12/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società HEPV 12 S.r.l. con nota del 04/04/2022, acquisita al prot. MiTE-45062 in data 11/04/2022, perfezionata in ultimo con nota del 28/08/2022 acquisita in pari data al prot. MiTE-103647.



CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 158985 del 16/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8915/13127>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 7234 del 20/12/2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

VISTO quanto comunicato ed espresso con nota prot. 8593/2023 del 26/01/2023 dalla IX – Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica della Città di Brindisi alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali e alla Commissione PNIEC-PNRR, parere acquisito con prot. MiTE-10910 del 26/01/2023 con particolare riferimento alla compatibilità del progetto in argomento con la pianificazione e la tutela del suolo agricolo comunale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 9607 del 15/06/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 11643 del 21/06/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere e nel quale *“esprime parere non favorevole”* alla realizzazione del previsto intervento;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 29375-I del 28/12/2023, che si riporta integralmente:

“In riferimento all'oggetto, visto il parere della Soprintendenza territorialmente competente ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

Considerato che le opere in progetto si collocano a meno di cinquecento metri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, art. 136 e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D.lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della rilevata non idoneità dell'area interessata dalle opere in esame nonché della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.lgs. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti”.

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 788-I del 09/01/2024 nel quale si comunica che, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, non si ravvisano aspetti di propria competenza;



A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società HEPV 12 S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale sopra citato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- *Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno*



2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell’intervento con gli *Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d’Ambito del PPTR che interessano l’area* (ambito de “*La campagna brindisina*” con la Figura territoriale della *Campagna irrigua della piana brindisina*) e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e la Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali e paesaggistici per quanto applicabili. **Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale mira al contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni e territori anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DSHN (*Do No Significant Harm*), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente*” alla quale si rimanda.

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle interferenze degli stessi sul sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi, e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 2122/2012 e Determina Dirigenziale. n.162/2014 della Regione Puglia.



Risulta inoltre rilevante valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto in aree agricole, **i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative** proposte dal Proponente.

Il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, per la regione Puglia è dato anche dal **Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che **Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027**, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola, sia dal punto di vista economico che ambientale e di **tutela del paesaggio agrario**.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri “(...) *contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. (...) Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*”.

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. “*per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali*” (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

Infine, per le valutazioni espresse nel presente atto, **si rimanda alle indicazioni sugli obiettivi strategici del PPTR della Puglia, che definiscono standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** (cfr. *al Obiettivo strategico 10 – elab .4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile PPTR*)

Il Piano paesaggistico distingue chiaramente gli elementi di tutela vincolistica dalle azioni obiettivo di valorizzazione per le trasformazioni territoriali, coerentemente con la visione dello sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali. Il PPTR orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici peculiari della regione.

Contenute nel quadro generale della Pianificazione Paesaggistica al pt. a2.2 *Struttura delle Linee Guida Regionali*, **le linee guida** sono articolate in tre diverse sezioni relative a: eolico, solare e biomassa; in ciascuna di esse sono esplicitate da un lato **le direttive relative alla localizzazione degli impianti**, dall'altro **le raccomandazioni** intese come suggerimenti alla progettazione per un buon inserimento nel paesaggio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tipologia agrovoltaica all'interno dei territori destinati ad agro nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR). La localizzazione territoriale dell'intervento si trova al centro del triangolo virtuale d'area formato dai Comuni di Mesagne (BR), San Pietro Vernotico (BR) e San Pancrazio Salentino (BR).

L'impianto fotovoltaico occupa aree per una superficie di circa **27,8 ha** in località “*Lo Specchione*”, nel territorio a sud del Comune di Brindisi e a circa 5,5 Km a nord-ovest dal centro abitato di Cellino San Marco. Le aree d'intervento sono raggiungibili tramite la SP80 e, a circa 5 Km a sud-ovest, della frazione di



Tuturano di Brindisi attraverso la viabilità provinciale e locale.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 campi “Impianto SV94 Est” e “Impianto SV94 Ovest”, entrambi connessi, con linee indipendenti in media tensione, alla nuova cabina primaria SE Terna, denominata CP Cellino.

L'intervento nel suo complesso prevede, oltre all'impianto di produzione anche tutte le opere accessorie necessarie per la connessione alla rete elettrica esistente di proprietà *E-Distribuzione S.p.A.* In particolare prevede la connessione dell'impianto tramite due nuovi punti di connessione collegati in antenna dalla nuova Cabina Primaria di Cellino anch'essa derivata in antenna dalla nuova Stazione Elettrica 380/150kV di Cellino.

La realizzazione dei sottocampi d'intervento è composta sul territorio come di seguito descritta:

- L'impianto **SV94 Est** è composto da tre sottocampi o generatori fotovoltaici, ciascuno dei quali farà capo ad una cabina MT/BT da cui avrà origine la linea di collegamento MT verso la cabina di consegna, da quest'ultima partirà la linea di connessione MT che collegherà la centrale con la CP di Cellino. L'impianto SV94 Est è costituito da n. 14.976 moduli fotovoltaici da 550 Wp, per una potenza complessiva erogabile di 8.236,00 kWp circa.
- L'impianto **SV94 Ovest** è composto da due sottocampi o generatori fotovoltaici, ciascuno dei quali farà capo ad una cabina MT/BT da cui avranno origine le linee MT che collegheranno ciascuno sottocampo alla cabina di consegna, da cui partirà la linea in MT che collegherà la centrale alla CP di Cellino. L'impianto SV94 Ovest è composto da n. 10.972 moduli fotovoltaici da 550 Wp, per una potenza complessiva erogabile di 6034,60 kWp circa.

Entrambi i campi avranno i moduli fotovoltaici (pannelli) montati su delle strutture che permettono la rotazione del modulo, in modo da essere perfettamente perpendicolari alla radiazione incidente **con altezza massima pari a 2,5 m.**

Le strutture metalliche di sostegno sono previste ancorate al suolo e appositamente realizzate in opera. La configurazione del generatore fotovoltaico sarà a file parallele, installate in direzione nord-sud. La distanza tra le file è pari a circa 5,5 m, la distanza minima con i moduli in posizione orizzontale si riduce ad una distanza di 3,22 m circa; la distanza tra file è stata calibrata al fine di incrementare la produttività dell'impianto limitando i fenomeni di ombreggiamento tra le file (cfr. elab. *EJ3G292 Studio di Impatto Ambientale_Sintesi Non Tecnica*)




Fig. 1 Strutture di sostegno dei moduli – sezione trasversale (Elab di progetto EJ3G292 *SintesiNonTecnica*)

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di 5 Cabine di campo (due cabine per la parte Ovest e tre cabine per la parte Est), costituite da strutture prefabbricate, posate su platea di fondazione precedentemente gettata. Sono parte dell'intervento ulteriori 2 Cabine di raccolta, costituite da una struttura prefabbricata posata su platea di fondazione separatamente predisposta.

Il collegamento alla cabina primaria CP Cellino avverrà tramite cavi MT in parte interrati ed in parte aerei posti su pali, per un totale pari a circa **7,00 Km**, nel territorio del comune di Cellino San Marco sono in

prevalenza fuori terra e aerei.

Le aree sulle quali verrà installato l'impianto fotovoltaico saranno completamente recintate e dotate di illuminazione, impianto antintrusione e videosorveglianza.

La recinzione perimetrale avrà una altezza pari a 2 mt e sarà costituita da rete a maglia metallica plastificata fissata a paletti in ferro a T, infissi nel terreno su base in cemento rinforzato posti a 2 m di distanza l'uno dall'altro. L'ingresso all'interno dei vari campi e sottocampi sarà garantito da cancelli carrabili. I cancelli d'ingresso saranno realizzati in acciaio zincato, sorretto da pilastri in scatolare metallico. Le dimensioni saranno tali da permettere l'ingresso dei mezzi pesanti impiegati in fase di realizzazione e manutenzione. Per consentire il passaggio degli animali selvatici, la recinzione sarà caratterizzata dalla presenza di una piccola asola che consentirà il passaggio della piccola fauna selvatica.

L'intervento prevede, inoltre, opere per le misure di mitigazione e compensazione al fine di attenuare l'impatto visivo prodotto dall'impianto fotovoltaico e dalle sue opere complementari e per compensare il contesto ambientale dalla sottrazione di territorio agricolo.

Sono previsti interventi di mitigazione visiva mediante messa a dimora lungo il perimetro dell'impianto di una schermatura arborea con funzione di mitigazione visiva. Tale schermatura sarà realizzata mediante la messa a dimora di un doppio uliveto intensivo (con piante disposte su file distanti m 2,00) lungo i perimetri prossimi alla viabilità principale, mentre sarà costituita da un solo filare di uliveto intensivo in prossimità dei restanti terreni agricoli confinanti.

Tra le misure di mitigazione, si prevede di piantumare, lungo tutto il perimetro dei vari lotto d'intervento limitati dalle recinzioni, delle siepi con specie vegetale autoctone.

Le opere di compensazione comprendono invece, oltre alle misure localizzate nei pressi dell'impianto, un intervento di rimboschimento per un totale di **7,04 ha** in agro del comune di San Pancrazio Salentino (BR) ed una distanza di circa 6 km dal sito interessato dal progetto di agrofotovoltaico e dalle sue opere di rete, nei pressi della Masseria Angeli. Entrambe le aree sono interferenti con le aree di rispetto delle Componenti botanico-vegetazionali del PPTR identificate come UCP *Boschi*

(cfr. elab. *EJ3G292_ElaboratoGrafico_14_01.pdf. Inquadramento Vincolistico Area di Rimboschimento*)

Il terreno agricolo residuo non coperto dagli impianti, a meno della viabilità interna e di accesso, sarà interessato da un programma agricolo colturale e da pascolo vagante di tipo controllato. Nello specifico sulle aree tra le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici sarà piantumato un *prato permanente polifita di leguminose* adatto alle caratteristiche pedoclimatiche delle superfici di progetto mentre nelle aree interne ci sarà la presenza di colture aromatiche e officinali e fasce arboree perimetrali; nelle aree interne ai campi sono previste anche attività di allevamento di api stanziale (cfr. elab *Relazione descrittiva generale*).

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

La pianificazione comunale di Brindisi individua le aree di progetto ricadenti in “zona E – Agricola” di PRG, **definita nel suo uso dall'art 48 delle NTA** del Piano, adeguato al PUTT/p è interessata da un regime di salvaguardia e tutela d'uso specifico (cfr. nota prot. 8593/2023 del 26/01/2023 del Comune di Brindisi - Settore *Urbanistica ed Assetto del territorio*).

In particolare si rileva in merito alla localizzazione urbanistica che:

- **l'impianto SV94 Ovest ricade** in parte nelle Emergenze Idrogeologiche art. 3.08 NTA del PUTT/p degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) e ulteriore parte non ricadente in ATD e in Ambiti Territoriali Estesi, classificati come: Ambito “C”: *valore distinguibile*, in Ambito “D”: *valore relativo* e in Ambito “A”: *valore eccezionale*.
- **l'impianto SV94 Est ricade** in Ambiti Territoriali Estesi, classificati come: Ambito “D”: *valore relativo*
- **la linea elettrica di connessione ricade**, per il territorio brindisino, nelle Emergenze Idrogeologiche art. 3.08 NTA del PUTT/p degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD), nell'area di riassetto annessa all'idrologia secondaria, e in Ambiti Territoriali Estesi (ATE), classificati come: Ambito “D”: *valore*



relativo

- **ulteriori note e interferenze per la rete di connessione dell'impianto si rilevano per:** Palo P69, Palo 70 e 71, ricadenti nelle Emergenze Idrogeologiche art. 3.08 NTA del PUTT/p, diversamente classificati e con le fasce di tutela del PAI.

La pianificazione del Comune di Brindisi, per quanto riguarda le aree d'interesse coinvolte dall'intervento, identifica l'impianto localizzato in prevalenza su ambiti di tutela ambientale costituiti dalla presenza del reticolo idrografico, che prescrivono la tutela integrale delle aree di pertinenza relative (cfr. la già citata nota prot. 8593/2023 del 26/01/2023).

La pianificazione urbanistica del Comune di Cellino San Marco individua le aree di progetto relative al territorio di pertinenza ricadenti in Zona Agricola del PdF. Il territorio comunale coinvolto dall'intervento è interessato da quota parte dell'impianto SV94 Est e prevalentemente dalle opere di connessione e utenza con la struttura aerea del cavidotto e dalle cabine di utenza e distribuzione alla RTN situate nei pressi del centro urbano.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in valutazione prevede la realizzazione di un impianto FER di grande dimensione, articolato in lotti, che interessa il territorio di più comuni, in un contesto rurale tutelato molto ampio, prevalentemente pianeggiante, impegnando aree a destinazione agricola sottoposte a indicazioni di specifica tutela e utilizzazione (cfr. *norme PUTT/p e PPTR*). Pertanto la valutazione è distinta per le aree interessate e coinvolte dell'impianto captante, per quelle interessate dal sedime del cavidotto e stazioni RTN e dalle altre opere di infrastrutturazione, mitigazione e compensazione.

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sul patrimonio culturale, **si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento** e delle stazioni di rete/utenza:

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;
- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) e all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Le opere per il cavidotto dell'impianto, non interferiscono direttamente con aree di Beni Paesaggistici (BP) ed Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e), mentre l'elettrodotta e le previste opere di compensazione nel territorio di San Pancrazio Salentino (BR) interferiscono con:

- **Area di rispetto del Bosco** (UCP delle *Componenti Botanico Vegetazionali del PPTR*)

Le opere per il cavidotto di rete dell'impianto, per il tratto relativo al territorio di Cellino San Marco, interferiscono con la fascia di rispetto dei 500 mt del vincolo paesaggistico del "Bosco Curtipetrizzi" (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011, istituito ai sensi della L. 1497/39), quale **area di notevole**



interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 lett. a) D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, **censito anche come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR** vigente, tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*.

Non si riscontrano ulteriori interferenze dirette tra le opere dell'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice, fatto salvo quanto evidenziato per il reticolo idrografico e salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento **vige il PPTR** della Regione Puglia, strumento di governo territoriale che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali.

Il PPTR è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale de “*La campagna brindisina*” (allegato 5.9 al PPTR) ed è interna alla Figura Territoriale “*Campagna irrigua della piana brindisina*”.

La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale. Tuttavia nella stessa la *Scheda d'Ambito* si rileva la presenza di elementi detrattori del paesaggio, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

Per “*Figura Territoriale*” il PPTR intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica.

SEZ. B.2.3.2 - 5.9 del PPTR

Sintesi delle Invarianti Strutturali della Figura Territoriale (*Campagna irrigua della piana brindisina*)

Nelle invarianti definite dal PPTR per i *Sistemi e componenti che strutturano la Figura Territoriale*, sono identificati:

“(…) **Il sistema dei principali lineamenti morfologici** costituito da: *i rialti terrazzati delle Murge che degradano verso la piana; il cordone dunale fossile che si sviluppa in direzione O-E e disegna una sorta di arco regolare tra il centro abitato di Oria e quello di S. Donaci. Essi rappresentano, all'interno di un territorio sostanzialmente piatto, importanti affacci sulle zone sottostanti, luoghi privilegiati di percezione dei paesaggi; Il sistema idrografico (...); Il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, costituito da: vaste aree a seminativo prevalente; il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi; le zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi che ricoprivano la piana (a sud-est di Oria, presso la Masseria Laurito, a nord di S. Pancrazio); gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del tavoliere salentino (...).*



I fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità della figura territoriale sono evidenziati nello *stato di conservazione e criticità* (cfr sez. B.2.3.2 - 5.9 al PPTR) tra gli altri come: “(...) **Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave, impianti tecnologici, in particolare impianti eolici e fotovoltaici; (...) Occupazione antropica delle principali linee di deflusso delle acque;** - *Interventi di regimazione dei flussi e artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche del reticolo idrografico, nonché l’aspetto paesaggistico;* (...) **Alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali, cave e infrastrutture;** (...)”.

Date le indicazioni sopra riportate si rileva che il sito che ospiterà l’intervento è costituito da appezzamenti, non sempre contigui, di seminativi semplici in aree non irrigue e di vigneti serviti da diversi tracciati interpoderali. I lotti che li costituiscono sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio delimitata: ad ovest dall’asse di collegamento *San Donaci-Mesagne SS 605* e il *Limitone dei Greci* (Oria-Madonna dei Greci), “*Strade a valenza paesaggistica*” distanti rispettivamente circa 1,2 km e 2,6 km dal perimetro dell’impianto: ; a nord dalla SP80, a est dalla SP79, e a sudovest dalla SP51 (*Cellino San Marco - SS 603 di San Giorgio Jonico*).

I suddetti lotti di impianto confinano su tutti i lati con altri lotti agricoli, liberi o alberati, ma anche con impianti fotovoltaici in esercizio di cui uno collocato nel mezzo tra i due campi “Impianto SV94 Est e Impianto SV94 Ovest” altri impianti, di cui alcuni di dimensioni consistenti, diffusi nei dintorni del sito di intervento soprattutto a est e a sud e altri impianti di dimensioni minori diffusi soprattutto a nord del sito di intervento (cfr elab EJ3G292_Allegati GraficiSIA_TAV14).

Quanto affermato è valutato al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e dei numerosi impianti in fase di istruttoria.

I lotti fotovoltaici di progetto SV94 Est e SV94 Ovest, ricadono all’interno di una vasta porzione territoriale dell’agro brindisino, ubicata nel comprensorio territoriale sito tra gli abitati di Brindisi a nord e gli abitati di Cellino San Marco a sud. La suddetta area è caratterizzata da un paesaggio rurale con diffusa presenza di reticoli di canali, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale, che presenta specifiche indicazioni di normativa d’uso e tutela anche dal PRG comunale adeguato al PUTT/p, come evidenziato in precedenza (cfr. *Localizzazione urbanistica dell’intervento*).

Tuttavia nell’area sopra descritta si rileva già in atto la presenza elementi detrattori del paesaggio, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d’acqua, oltre alla rilevata presenza di altri impianti FER, in particolare fotovoltaici di notevoli dimensioni, che hanno già comportato un elevato utilizzo del suolo a scopi diversi da quello agricolo con conseguente rilevante trasformazione della texture agricola. Il contesto paesaggistico di riferimento, dove si inserisce l’impianto in valutazione, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale, alcuni di essi in terra battuta, con la presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con un uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti, come attestato anche dagli stessi elaborati di progetto (cfr *elab EJ3G292_Carta degli usi del Suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L’uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche garantendo le ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nel medesimo contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell’agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che



hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Elementi detrattori del paesaggio nel contesto patrimoniale descritto sono l'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale **diffusione degli impianti fotovoltaici** ha determinato nell'ambito paesaggistico descritto **l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU)**. (da Ambito 9, "*La Campagna Brindisina*" del PPTR).

Con il progetto di impianto FER in valutazione, di tipo agro-fotovoltaico, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla *Carta dell'Uso del Suolo* regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PPTR, di cui la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d'impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile occupato dall'intero impianto, dove **verranno introdotti elementi artificiali** (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell'impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai**, del MiTE e **con gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla Corine Land Cover (CLC) ISPRA**, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, **con particolare attenzione alle esigenze di tutela**.

La Corine Land Cover (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) **è anche un indicatore delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio**.

I dati raccolti sulla copertura del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente e del paesaggio rurale nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole e con le specifiche indicazioni della NTA del PRG di Brindisi, e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie**.

Si rileva, inoltre, in merito alle indicazioni del PPTR che la porzione di territorio che include i lotti di intervento (a nord - nordovest la SP80, a est la SP 82, a sud - sudovest la SP 51, a sudest la SP 79) **è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati** che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi del patrimonio culturale dell'ambito.

Diverse masserie sono individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto*, nelle immediate vicinanze dell'area di installazione dei pannelli fotovoltaici sono ubicate, tra le quali a nord dell'impianto:

- *Masseria Uggio*;
- *Masseria Angelini*

mentre proseguendo verso Sud-Ovest si rileva:

- *Masseria Uggio Piccolo*;
- *Masseria Camardella*
- *Masseria Scaloti*, sottoposta a provvedimento di tutela diretto con D.C.P.C. n. 143 del 28/04/2023, ai sensi della Parte II del *Codice* (Proposta di dichiarazione di interesse ai sensi dell'art 13 dlgs 42/04) una delle evidenze architettoniche connesse dalla strada a valenza paesaggistica denominata "*Limitone dei Greci*", elemento identitario di strutturazione dei paesaggi antichi di notevole rilievo culturale e paesaggistico.



A Sud delle aree di impianto SV94 Est e Ovest, prossimo al cavidotto di connessione aereo verso il nucleo di Cellino San Marco, oltre le Masseria Esperti Nuovi” e Masseria Aurito, si rileva la presenza del *Bosco CurtoPetrizzi*, *Area di notevole interesse pubblico* (D.M. 19.05.1971) e Sito di rilevanza naturalistica, oltre che area boschiva tutelata ai sensi dell’art. 142 del *Codice* di 54,55 ha.

Nello stesso ambito di paesaggio, individuato anche dal PPTR **si segnala** a sud delle aree di impianto SV94 Est e Ovest e prossime al cavidotto di connessione di progetto verso il nucleo di Cellino San Marco, oltre alle Masserie *Esperti Nuovi”* e *Aurito*, la presenza del “*Bosco Curtipetrizzi*” (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011) **area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell’art. 136** del D.lgs. 42/2004, censito inoltre come *Bene paesaggistico* (BP) dal Piano tra le *Componenti Botanico-Vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto* e perimetrato come **area SIC IT9140007** individuato come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Si evidenzia in merito alla tutela del bene che il cavidotto aereo d’impianto attraversa la fascia di 500 mt, ambito distanziale determinato dall’ art. 20 co.8 al D.lgs. 199/21 come modificato DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23.

L’**area** boscata di *Cutipetrizzi* è un importante lembo residuale di antiche foreste secolari nonché la zona di bosco più grande rimasta della nota foresta oritana, **uno dei contesti naturalistici più antichi della terra d’Otranto**. Si tratta di un bosco misto, essenzialmente lecceto con sottobosco mediterraneo ma con l’importante presenza della *Quercia Vallonea*, si estende all’incirca per 60 ettari, recintato dai caratteristici muretti a secco della zona. **Il Bosco è un elemento altamente rilevante nell’area considerata** in quanto strettamente interconnesso con il paesaggio identitario agrario ad oliveto e vigneto con il quale forma un unicum paesaggistico e naturalistico.

Si rileva inoltre, in merito alle indicazioni della pianificazione paesaggistica, **che i lotti** interessati dall’impianto fotovoltaico **sono adiacenti** alla *SS 605_BR* (da cui è distante circa 1,3 km) e al collegamento Oria- Madonna dell’Alto (*Limitone dei Greci*), entrambe classificate come “**Strade a valenza paesaggistica**” tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi del PPTR*, definite ai sensi dell’art. 143, co. 1, lett. e del *Codice*.

Il “*Limitone dei Greci*”, per gran parte del suo percorso, attraversa parallelamente, il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, e coincide con una antica arteria viaria, nata in origine con la funzione di collegamento tra i centri indigeni. Su di essa nell’alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini.

Il “*Limitone dei Greci*” si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche ed architettoniche, tra le quali si richiama nuovamente l’immobile tutelato denominato della *Masseria Scaloti*.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO DEL PPTR PER L’AMBITO E LA FIGURA TERRITORIALE DE LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale, espresse nell’Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.2 *Articolazione della Regione in Ambiti di Paesaggio e Figure Territoriali /12*), si rappresenta che:

“(…) **9. La piana di Brindisi** è caratterizzata da un’ampia area sub-pianeggiante compresa tra le propaggini del banco calcareo delle Murge a Nord-Ovest e le deboli ondulazioni del Salento settentrionale a Sud. **La struttura insediativa si sviluppa principalmente lungo tre assi**: l’asse Taranto-Brindisi, che attraversa la piana in direzione Ovest-Est toccando i centri di Francavilla Fontana-Oria, Latiano e Mesagne, l’asse Taranto-Lecce, che devia verso sud intercettando i centri di Manduria e San Pancrazio e il doppio asse nord-sud costituito dalla statale 613 e dall’attuale provinciale 81 che dividono la piana interna da quella costiera. Su questa triangolazione principale si inserisce la viabilità secondaria (...) **Il paesaggio prevalente è caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da**



boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all'interno del patchwork agrario. (...) La matrice paesaggistica è fortemente determinata dai segni della bonifica, delle suddivisioni agrarie e delle colture. Prevale una tessitura dei lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali e sui canali di bonifica, ortogonalmente alla costa (...)

"(...) Essendo questa una vasta area di transizione tra l'altopiano delle Murge e il Tavoliere Salentino è possibile riscontrare all'interno dei confini dell'ambito l'eco dei paesaggi limitrofi (...)"

"(...) 9.1. La campagna irrigua della piana brindisina La figura territoriale del brindisino (caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR) coincide con l'ambito di riferimento.

(...) La struttura paesaggistica della figura è determinata dalla natura pianeggiante del terreno, "un territorio in cui il vuoto diviene elemento emergente", e la sua ampiezza permette di riconoscere alcune graduazioni ai confini con le altre figure territoriali (...)"

5.9 SEZ. A2 – Struttura Ecosistemico – Ambientale

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

"(...) La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia, sia convenzionale che rinnovabile, sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.

Il sistema di dune dell'area di Torre Guaceto, soprattutto ad ovest di Punta Penna Grossa, ha subito una forte erosione, soprattutto negli ultimi 30 anni, e attualmente in esso si osserva la frammentazione e la parziale sostituzione della copertura a ginepri con la vegetazione erbacea e perdita di biodiversità.

Il sistema di canali che alimenta le diverse aree umide costiere appare attualmente mal gestito dal punto di vista soprattutto naturalistico, con progressiva cementificazione degli argini e scarsa attenzione alla qualità delle acque sversate dagli impianti di depurazione.

L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più densi della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU (...))".

CRITICITÀ

"(...) Le criticità maggiori per il territorio dell'ambito sono riconducibili in primo luogo alle pesanti infrastrutturazioni industriali e produttive, (...) insieme con il fenomeno della dispersione insediativa, della originalità dei luoghi. Gli stessi fenomeni di urbanizzazione, che interessano in particolar modo la costa, ne alterano i paesaggi rurali, minacciati anche dall'intensivizzazione di cui alcuni settori agricoli sono protagonisti (...)" (cfr. allegato 5.9 al PPTR).

In tale quadro di riferimento statutario e identitario, i lotti coinvolti dal progetto, di forma irregolare e su ampi appezzamenti di terreno, sono parti di territorio interessate dalla produzione agricola; gli stessi sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti da tracciati interpoderali. I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi. Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti FER e in particolare di impianti fotovoltaici anche di notevoli dimensioni, che hanno già coinvolto il territorio e l'ambito paesaggistico con una rilevante trasformazione della texture agricola tutelata dal PPTR.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole** e con le specifiche indicazioni della NTA del PRG di Brindisi, e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.



1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include l'impianto con il complesso delle sue opere di rete e complementari è fortemente antropizzata fin dalle epoche più antiche e risulta disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

L'Area Vasta di indagine dello Studio di impatto ambientale (SIA) è considerata la porzione di territorio nella quale si evidenziano e esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio. L'Area Vasta si caratterizza quindi per una chiara interdipendenza funzionale paesaggistica e identitaria, oltre che economica, sociale e territoriale.

Nell'area vasta del SIA individuata per l'intervento in argomento si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:

- "Masseria Uggio" a circa 1,2 km dal perimetro di impianto;
- "Masseria Uggio Piccolo" a circa 1,3 dal perimetro di impianto;
- "Masseria Angelini" a circa 2,3 km dal perimetro di impianto;
- "Masseria Esperti Nuovi" a circa 890 m dal perimetro di impianto;
- "Masseria Aurito" a circa 1,5 km dal perimetro di impianto;
- "Masseria Scaloti" a circa 2,2 km dal perimetro di impianto;
- "Masseria Camardella" a circa 2 km dal perimetro di impianto.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, all'elenco sopra riportato si aggiungono i beni di:

- "Masseria Monticello", bene tutelato con vincolo archeologico n. 4867 del 12/10/2000 – D.lgs. 490/1999 ora ai sensi dell'art 142 lett. m del D.lgs. 42/2004 e inserito nel PPTR.
- "Masseria Falco", insediamento con necropoli di II-IV d.C. individuata come area a rischio archeologico dal PPTR come UCP;
- "Masseria Palazzo", individuata come area a rischio archeologico dal PPTR come UCP;
- "Masseria Muina", individuata dal PPTR come area a rischio archeologico e identificata come UCP;
- "Casa Nicola turco", individuata dal PPTR come area a rischio archeologico e identificata come UCP.

1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

Per i **beni paesaggistici** (BP) e per gli **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) sopra evidenziati interferenti con l'intervento e il caviodotto di rete **vigono le seguenti norme** (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR: **Art. 47** - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER*; **Art. 63** - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei Boschi*; **Art. 86**– *Indirizzi per le componenti dei valori percettivi*; **Art. 87** – *Direttive per le componenti dei valori percettivi*.

Nel merito:

- **Art. 47** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER*.

di cui

"(...) co 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37. (...) e co 3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, (...) e rif. pt. b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"



- **Art. 63** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei Boschi*
 (...) **co 1** Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
 (...) **co 2.** *In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:*
 (...) **a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra** (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile (...).

Per la tutela delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR:

- **Art. 86** delle NTA del PPTR - *Indirizzi per le componenti dei valori percettivi di cui*
 (...) *Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:*
a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e nabile) dei paesaggi;(...)

e di conseguenza il successivo

- **Art. 87** delle NTA del PPTR - *Direttive per le componenti dei valori percettivi di cui*
 (...) **co 3: Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.**
- **L'Art. 37** delle Norme di Piano **“Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso” determina** al co 1 (...) *In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2”*

1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI



1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*, tuttavia si segnala che **la Masseria Scaloti è sottoposta a tutela** ai sensi della Parte II del *Codice* con D.C.P.C. n. 143 del 28/04/2023 (Decreto della Commissione per il Patrimonio Culturale della Regione Puglia – art 47 DPCM 169/2019 – *Proposta di dichiarazione di interesse art 13 D.lgs. 42/04*)

BENI ARCHEOLOGICI

Le particelle catastali direttamente interessate dall'impianto progettato non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica diretta, né a procedimenti *in itinere*; nel merito comunque **si rileva che l'intervento in oggetto**, pur non interferendo con beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, **si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso**, in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo, con un fenomeno di progressivo incremento delle presenze in età romana repubblicana e imperiale fino all'età moderna.

Date le premesse per quanto riguarda le aree contermini, considerando un buffer di 5 km si evidenziano le seguenti evidenze e segnalazioni bibliografiche:

PROVVEDIMENTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

- “*Masseria Monticello*”, vincolo archeologico n. 4867 del 12/10/2000 – Dlgs. 490/1999
- “*Muro Maurizio*” (Masseria Muro) – vincolo archeologico diretto – 28/05/1991 – legge 1089

AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

- “*Necropoli romana*” presso Masseria falco (UCP – PPTR) - insediamento con necropoli di II-IV d.C.;
- “*Masseria Palazzo*” - individuata dal PPTR come area a rischio archeologico;
- “*Masseria Muina*” - individuata dal PPTR come area a rischio archeologico;
- “*Casa Nicola Turco*” - individuata dal PPTR come area a rischio archeologico-

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- “*Masseria Specchia*” – attestazione di una specchia, oggi scomparsa;
- “*Masseria Camarda*” – indizio toponomastico e ritrovamenti monetali di VIII – IX d.C.;
- “*Masseria Camardella*” – indizio toponomastico;
- “*Loc. Ciciulina*” – resti di un abitato di epoca romana con ritrovamenti epigrafici;
- “*Loc. Lo Specchione*” - attestazione di una specchia (accumulo di pietrame o spietramento per bonifica dei campi, deriverebbe dal latino *specula* - luogo alto);
- “*Masseria Esperti Vecchi*” – resti di epoca romana;
- “*Masseria Annano*” - insediamento di epoca romana (II-IV d.C.);
- “*Limitone dei Greci*” – antico tracciato stradale



La ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, beni tutelati *ope legis* (artt. 10 col1) o ai sensi dell'art 12 (*Verifica dell'interesse culturale*) del D.lgs. 42/2004 o comunque testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer di 5 km, **riporta un censimento estremamente denso** e contribuisce a definire un paesaggio "*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*" (cfr. art. 131- *Paesaggio* - del D.lgs. 42/2004)

Tale territorio appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi quello insediativo e quello colturale strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

L'impianto in progetto sarà installato nel cuore di questo quadro territoriale e di paesaggio caratterizzato da un vasto bassopiano, sul quale spiccano alcuni modesti rilievi individuati dai toponimi "*specchia*" e/o "*specchione*", parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di oliveti a trama larga e vasti seminativi, un paesaggio nel quale sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi.

In questo contesto, le emergenze archeologiche e architettoniche costituiscono la testimonianza di un sistema di abitati risalenti prevalentemente all'età messapica che, seppure con diversa ampiezza e funzione, occupavano stabilmente il territorio assicurando una forma primordiale, ma efficace, di controllo che sfruttava la conformazione naturale del suolo e i lievi rilievi altimetrici denominati appunto "*specchie*". Questa maglia insediativa si intensificò notevolmente in età romana, quando la piana brindisina conobbe uno sfruttamento agricolo intensivo caratterizzato da un insediamento sparso, funzionale alla gestione della proprietà. Tale quadro, databile a partire dalla deduzione della colonia di Brindisi, si concretizza in una trama fitta di evidenze archeologiche, documentate anche bibliograficamente.

Nell'area si rileva, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, **spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatasi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.**

I siti archeologici noti nell'area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004. In particolare, l'area archeologica di *San Miserino* (Masseria Monticello) si caratterizza per la presenza di una chiesa paleocristiana che riutilizza parte di un complesso rurale di età romana, mentre l'insediamento di Muro Maurizio conserva poderose fortificazioni del periodo messapico.

Gran parte dei suddetti tracciati viari si dispongono lungo il "*Limitone dei Greci*", un'arteria viaria antica nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni e che, nell'alto medioevo, la strada divenne barriera tra territori longobardi e bizantini. Dal punto di vista paesaggistico il "*Limitone dei Greci*" corrisponde ad un'increspatura morfologica estesa da Oria a San Donaci. Intorno ad essa in età antica, soprattutto in età romana, si articola il paesaggio all'interno del quale si concentrarono significative evidenze archeologiche oggi vincolate e numerose aree a rischio censite dal PPTR. Tra le risultanze archeologiche più di rilievo, ricordiamo proprio i due siti di *Malvindi - Campofreddo* e *San Miserino (Masseria Monticello)*, cui abbiamo già accennato: in particolare segnaliamo quest'ultimo, presso il quale è attestata la presenza di un nucleo abitativo di età romano imperiale, probabilmente una villa rustica, con una significativa continuità di vita fino all'alto medioevo (VII d.C.), evidentemente da leggersi come una testimonianza della persistenza del tracciato viario del "*Limitone*" con frequentazioni più antiche.

L'intervento in oggetto, pertanto, si inserisce all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, dove il paesaggio si struttura attraverso estesi latifondi a destinazione produttiva gravitanti intorno a ville e caratterizzati dalla presenza di attività artigianali



finalizzate in particolare alla produzione di anfore per la commercializzazione di prodotti agricoli, collocate in prossimità delle foci dei corsi d'acqua o lungo il loro corso.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

Oltre alle valutazioni rese per gli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione, **particolare rilevanza**, per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che **la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni** che, si ribadisce, coinvolge un ampio contesto territoriale intercomunale distribuito su lotti per una vasta superficie destinata ad uso agricolo.

All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, costituito da n. 25.948 moduli che raggiungono **un'altezza massima di circa 2,5 metri** poggianti su strutture metalliche infisse nel terreno, oltre alle relative opere di viabilità, accessorie e di connessione, **deve ritenersi notevolmente superiore alla metà delle aree a destinazione agricola interessate**, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la proiezione planimetrica degli stessi, che contribuisce in maniera inequivocabile alla determinazione degli impatti, evidente dall'analisi degli elaborati di progetto (cfr. elab. *EJ3G292_ElaboratoGrafico_01_04-signed.pdf – inquadramento su base catastale*)

Si segnala, in merito alla tipologia di impianto, **che** per il progetto riduce significativamente la superficie destinata all'agricoltura, **in evidente contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltaici, del MiTE** – Dipartimento Energia, pubblicate nel mese di giugno del 2022, pur considerando il progetto botanico integrato.

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL PPTR

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de *“La Campagna brindisina”*, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, **si rappresenta quanto segue.**

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo di:

“Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole”

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici come quelli previsti dal progetto in esame, seppure intervallati da aree adibite a coltura di un prato stabile, contribuiscono a dequalificare i *paesaggi rurali storici* e ad aumentare i processi di artificializzazione negli stessi.



In relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica **sono inoltre definite le seguenti direttive per:**

- **“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**
- **incentivano le produzioni agricole di qualità in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;**
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.**

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, “Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici sono inoltre definite le seguenti direttive per:

- **“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**
- **incentivano le produzioni agricole tipiche e le cultivar storiche presenti (come l'oliveto del Salento occidentale, il vigneto della Murgia Tarantina);**
- **prevedono strumenti di valutazione e di controllo del corretto inserimento nel paesaggio rurale dei progetti infrastrutturali, nel rispetto della giacitura della maglia agricola caratterizzante, e della continuità dei tracciati dell'infrastrutturazione antica;**
- **limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”;**
- **riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;**
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.**

Si valuta nel merito di quanto sopra rilevato che l'impianto in esame, che occupa vaste superfici agricole, comprensivo di moduli fotovoltaici di tipo industriale e di tutti gli elementi accessori, connessioni di rete ed elettrodotti aerei, (le stringhe portamoduli, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree ed interrate che si sviluppano per km sul territorio, recinzioni industriali e impianti di illuminazione e sorveglianza) tutti elementi non destinati alle attività agricole e alla loro tutela e valorizzazione come indicato dal PPTR, **sia in evidente contrasto con la tutela del contesto paesaggistico che lo ospita e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.**

Si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza dei numerosi impianti fotovoltaici insediati e in corso di autorizzazione nel contesto, insediati nel raggio di 3 km (cfr. elaborato *Tav 14 Aree contermini impatti cumulativi*) con alcuni dei quali prossimi e adiacenti all'intervento, sistema agricolo che tuttavia appare ancora riconoscibile ed identitario.

L'introduzione di un ulteriore impianto, come l'intervento in valutazione, **contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola**, attraverso forti processi di artificializzazione del suolo, dovuti all'esteso inserimento di migliaia di elementi artificiali nel suolo, di tipo industriale e di notevole estensione planaltimetrica,

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce **ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza**. La collocazione dei previsti moduli



fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie complessiva destinata ad usi agricoli di dimensioni paragonabili a quelli degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi.

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DI INTERVISIBILITÀ

In merito agli impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione dell'intervento proposto con il contesto di riferimento e in particolare con le componenti visivo percettive e **alla valutazione di intervisibilità** tra l'intervento e il patrimonio culturale dell'ambito, **si rileva che sono presenti** nell'ambito territoriale di diversi segni antropici di elevato valore storico-culturale costituiti dal sistema delle **masserie storiche** e dai **beni paesaggistici tutelati del patrimonio botanico e vegetazionale**.

Si valuta che tutti gli elementi costituenti la parte fotovoltaica **dell'impianto**, comprese le recinzioni e schermature in progetto, sommandosi agli altri impianti FER già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, proposti con varie istanze di VIA, **rischiano di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti**, innescando un effetto di potenziale saturazione e **di occlusione totale delle visuali panoramiche**.

L'inserimento del previsto impianto, costituito anche da un piano colturale innestato in una estesissima ed impattante parte fotovoltaica, di dimensioni imponenti anche rispetto alla sommatoria degli altri impianti già in esercizio nel contesto territoriale, implicherebbe lo sminuirsi dei valori paesaggistici che hanno connotato i caratteri culturali nel corso dei secoli di un territorio degradando le visuali paesaggistiche del contesto territoriale in cui lo stesso è inserito.

La lettura su ortofoto del layout del progetto sul contesto di riferimento (cfr. *elab. EJ3G292_ElaboratoGrafico_01_03*) testimonia che le dimensioni dell'impianto proposto sono pari a circa la metà del vicino *Bosco di Curtipitri* (bene paesaggistico di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 del Codice), con dimensioni stimate in circa 60 ha a fronte dei 27,8 ha di superficie complessiva prevista per l'allocazione dell'impianto di progetto per la sola parte fotovoltaica, il che determinerebbe una trasformazione rilevante, che stravolgerebbe la lettura delle stratificazioni e degli equilibri consolidati nel territorio nel corso dei secoli.

A tal proposito **si evidenzia la distanza ridotta tra l'area del Bosco, e il cavidotto aereo** di progetto e **nel merito del rapporto di intervisibilità con l'area bosco, si valuta che l'intervento contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici dell'area tutelata e delle relative aree di rispetto**.

Inoltre è opportuno rilevare che l'impianto, previsto in funzione per una durata temporale ultradecennale si stima 30-32 anni, al termine dei quali si procederà al suo completo smantellamento, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettato la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere nel contesto paesaggistico per un tempo sufficientemente lungo per alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. *elab EJ3G292_Relazione dismissione dell'impianto a fine vita*).

Relativamente alla visibilità dell'impianto dalle masserie presenti nel contesto prossimo all'intervento (*Masseria Angelini, Masseria Uggio, Masseria Uggio Piccolo, Masseria Camardella, Masseria Esperti Nuovi e Masseria Aurito*) e **dai siti culturali contermini** sopra citati (*Masseria Scaloti, etc.*), dai quali l'impianto di progetto risulterebbe interferente, secondo le relazioni e gli elaborati presentati dalla Società proponente. Nella maggior parte dei siti individuati, l'impianto risulterebbe non visibile solo in ragione delle misure di mitigazione proposte, costituite da schermature vegetali e non integrato nel paesaggio come prescritto dalla normativa di settore.

Si ritiene che le opere di recinzione e le stesse opere di mitigazione esterne ai campi d'impianto,



contribuiscono a frammentare e ad interrompere le ampie visuali aperte verso la campagna che costituiscono un tratto tipico e identitario dell'ambito paesaggistico di riferimento. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture dei pannelli, pari a 2,5 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Si valuta che il rapporto di intervisibilità tra il complesso delle opere d'impianto e le Masserie contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile la parte fotovoltaica e industriale dell'impianto, costituiscono un ulteriore elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più evidente e grave alla luce della dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la SS 605, individuata dal PPTR come *UCP Strade a valenza paesaggistica*, visuale che, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza tutta l'area di intervento in un ampio raggio e in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto a visuali paesaggistiche di notevole rilievo.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna e una netta barriera visiva che nega le indicazioni normative di valorizzazione delle ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato.

In particolare si valuta che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada e di tutte le altre percorrenze che servono le aree interessate dal progetto, **comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto anche con le masserie citate**, considerato che, con tutta probabilità, i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Tale circostanza appare evidente per le diverse strade prossime e tangenti ai lotti d'intervento, tutte viabilità caratterizzate dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio.

In ragione di quanto sopra valutato si rileva che la realizzazione del progetto vada in contrasto con gli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito, con particolare riferimento alle *Componenti visivo percettive*, che impediscono trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

È inoltre importante rilevare nel contesto di analisi la presenza documentata di un elevato numero di impianti FER, di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio

Particolare importanza assume il fatto che **gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea**, strumento di lavoro tecnico, che consente di cogliere la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e il contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare **la vista aerea del progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e a quelli autorizzati.**

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il



numero, il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni e strutture in c.a., recinzioni di tipo industriale), non coerenti con il contesto materico e costruttivo presente, inoltre, si valuta molto rilevante l'impatto dell'elettrodotto di connessione del progetto, che taglia in maniera indifferenziata la matrice colturale dell'ambito paesaggistico, per un tratto notevolmente esteso, pari a circa 7 km, dal territorio brindisino fino a quasi il centro urbano di Cellino San Marco, invadendo l'ambito di rispetto del Bosco di *CurtiPetrizzi*.

L'impianto fotovoltaico proposto con tipologia agrovoltaica, pertanto, si configura **come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio** circostante nonché in contrasto con le politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece mirare al rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi e assicurando la salvaguardia delle visuali.

Il progetto in esame produce inoltre impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio individuato dall'Ambito e della Figura Territoriale de "*Campagna irrigua della piana brindisina*", mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti FER e dell'urbanizzazione diffusa.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la Società proponente valuta solo parzialmente gli impatti dell'intervento rispetto a quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*", la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : "*la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate*".

In ragione del contesto paesaggistico e rispetto agli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito, **si rileva che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe notevoli impatti di cumulo e un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati, il che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione e di consumo di suolo.

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra i complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza, dal punto di vista percettivo e relazionale.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'anagrafica FER, rilevabile per il territorio in analisi, ed evidenziato dalle elaborazioni grafiche effettuate per la valutazione del progetto in argomento della Società HEPV 12 srl, dalla SABAP di BR-LE (riferibili all'anagrafica di giugno 2023 e in continuo aggiornamento). Nella Fig 2, si rappresentano gli impianti FER– eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione dell'uso del territorio e della texture agricola con le relative alterazioni delle visuali.






Fig. 2 in azzurro l'impianto in valutazione - Localizzazione impianti FER . Elaborazione SABAP BR LE (agg. anagrafica giugno 2023)

Si veda in particolare l'imponente lo stravolgimento dei rapporti di scala (oltre che di uso del suolo) in corso **tra la texture agricola storica e nuova e diversa texture degli impianti** e delle loro reti di connessione, molto evidente dalla sola rappresentazione planimetrica in foto inserimento.

Tale processo di transizione funzionale e snaturamento del paesaggio agrario della *Figura Territoriale* di riferimento, sta avvenendo in modo grave e irreversibile, con una inequivocabile incompatibilità per la lettura del paesaggio e per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in esso contenuto.

Il PPTR identifica le invarianti strutturali della figura territoriale e i fattori di rischio, oltre agli obiettivi di tutela e alle direttive nella trasformazione; tra i fattori prevalenti di rischio e di vulnerabilità territoriale si rammenta “(...) *l'Alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali, cave e infrastrutture (...)*”

Dalla analisi valutativa, nel contesto di analisi definito dalla DD n. 162/2014 e nelle immediate vicinanze dai campi di progetto e delle sue opere di rete e connessione, la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di impianti FER in genere e agro-fotovoltaici in particolare **si rileva:**

- **in adiacenza ai lotti di progetto** la presenza del procedimento in atto “*Green Srl Impianto Camarda*” con potenza di 32,51MWp e un'estensione di circa **67,4 ha**;
- **nelle aree circostanti** rispetto ai campi di progetto risulta in atto il procedimento per l'agrovoltaico “*ID 8479_ Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo srl* ” con potenza di 16.63 MWp e un'estensione di circa **16 ha**;

- “ID VIP 7415_Luminora Specchione srl”, impianto fotovoltaico con potenza di 42,98 MWp e un'estensione di circa **78 ha**, con procedura conclusa e con parere di compatibilità ambientale negativo espresso da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- “ID VIP 7870_Luminora Squinzano srl”, con potenza di 25,808 MWp e un'estensione di circa **53 ha** con procedura conclusa e con parere di compatibilità ambientale negativo espresso da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;
- “ID VIP 7836_HEPV30 srl ” con potenza di 7,5 MWp e un'estensione di circa **17,5 ha**, con procedura in corso e con parere di compatibilità ambientale negativo espresso da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

A una distanza di circa **4,5 km** a sud-est dall'intervento in oggetto è presente un ulteriore procedimento in atto per la realizzazione di un campo di un impianto fotovoltaico con “ID VIP 8327 ELIOS srl” con potenza di 31,26 MWp e un'estensione di circa **7,24 ha**.

Ad ovest rispetto ai campi di progetto, **sempre ricompresi nell'ambito distanziale della DD n. 162/2014**, risulta la presenza di altri procedimenti in atto, in particolare a circa 1,8 km “ID VIP 9463 ALCYONE SOL SRL” nel territorio di Mesagne (BR), con potenza di 63,86 MWp con un'estensione di circa **98,91 ha** e a circa 2,7 km “CANADIAN APULIA srl” con potenza di 67,83 MWp e un'estensione di circa **89,50 ha** (questi ultimi due in parziale sovrapposizione).

Da tale analisi valutativa risulterebbe che **le aree interessate** dai procedimenti sopracitati, più il procedimento in oggetto, **interesserebbero complessivamente circa 457,55 ha**.

Nella stessa area, mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un'estensione pari a circa 204,79 ha.

Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi **aumenta esponenzialmente**, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata in ambito del SIA di un così elevato numero di impianti per la produzione di energia rinnovabile, campi realizzati, autorizzati e in fase di istruttoria, i cui dati dimensionale sono noti e con un trend sempre crescente negli ultimi anni, **contribuisca a generare un impatto globale che rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio storico e il patrimonio culturale e paesaggistico in esso contenuto.**

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE

L'intervento prevede opere di compensazione **con un progetto di rimboschimento** (cfr elab EJ3G292_Elaborato_14_01.pdf- Relazione di Rimboschimento e Computo Metrico), al fine di compensare la perdita di habitat naturale, su due aree ricadenti nel territorio di San Pancrazio Salentino (BR), per un totale di 7,04 ha, in agro dello stesso comune ad una distanza di circa 6 km dal sito interessato dal progetto di agro fotovoltaico.

È prevista una densità di impianto minima di un 1.111 piante/ha, con piante arboree e arbustive autoctone perenni.

Si rileva nel merito che per tale intervento di rimboschimento non sono presenti, tra gli elaborati agli atti, analisi paesaggistiche e archeologiche con le relative relazioni e specifici elaborati descrittivi.

Inoltre, **l'intervento** compensativo previsto con le opere di piantumazione ad esso connesse, **appare decontestualizzato rispetto al contesto paesaggistico coinvolto dall'impianto** e al quadro normativo di riferimento.



Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione vegetazionale proposto, alle quali si rimanda, **nel merito delle opere di mitigazione, il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda.

Oltre ai criteri delle *Linee Guida* del PPTR, per la costruzione del nuovo paesaggio energetico, **il DM 10/09/2010 al pto.16. Criteri generali, rende necessario per gli interventi**, tra gli altri al punto f) “(...) **la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell’armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico (...)**”

Le suddette *Linee Guida* forniscono anche suggerimenti ad una scala di maggior dettaglio per la progettazione degli impianti, anche in merito all’ubicazione, alla densità, alla concentrazione, alla distanza, alla mitigazione e alla dismissione.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, per quanto numerose ed articolate, si valuta che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l’impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, non consentono di superare le criticità rilevate, costituendo elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. La siepe con specie vegetale autoctone proposta come mitigazione delle reti perimetrali, in ragione della sua innaturale estensione e linearità, costituisce elemento di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del *paesaggio rurale storico*, in quanto elemento di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate.

L’introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell’impianto e di tutti gli elementi artificiali necessari al suo funzionamento.

Ulteriori valutazioni nello specifico delle opere di mitigazione e compensazione di progetto **possono rendersi in relazione alla intervisibilità con il contesto.**

Data la distanza ridotta tra il “Bosco Curtipetrizzi” e la rete aerea del cavidotto che interferisce la sua fascia di rispetto, si valuta che il rapporto di intervisibilità contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell’area boscata e delle relative *aree di rispetto*.

Inoltre, nello specifico, è importante rilevare che la suddetta interferenza visiva nel progetto non prevede, dalla lettura degli elaborati presentati, alcuna opera di mitigazione.

L’impianto proposto, quindi, **si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante, così come le opere da porre in atto per mitigare e compensare gli impatti, diretti ed indiretti**, sul patrimonio culturale del territorio coinvolto.

Il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale anche con le opere complementari all’impianto fotovoltaico, che tendono a nascondere più che ad integrare lo stesso nel paesaggio.

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Analoghe considerazioni negative per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla valutazione delle Analisi delle alternative progettuali proposte dalla Società per l’impianto. Per quanto riportato negli elaborati progettuali e nelle relazioni, si evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo. Le poche argomentazioni riportate, appaiono tutte



rivolte alla massimizzazione della produzione energetica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso. Alla ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto è necessario aggiungere le segnalazioni bibliografiche in precedenza evidenziate, tutte ricadenti entro il buffer di area vasta d'indagine per l'area di intervento.

La Relazione archeologica (cfr elab. EJ3G292_RelazioneArcheologica), elaborata integrando i dati scaturiti dall'analisi della bibliografia, con i dati agli atti d'archivio, nonché con le ricognizioni di superficie, ha rilevato un rischio basso per l'intera area di progetto, incluso il cavidotto di collegamento, ciò a dispetto della frequenza delle evidenze antiche note: in particolare si evidenzia che, stando ai dati editi, il cavidotto di collegamento interferisce con il tracciato stradale denominato *Limitone dei Greci* di cui si è detto.

Dalle analisi della Società proponente però non viene considerato l'impatto dell'insieme delle opere dell'intervento, cavidotto compreso, la *Relazione archeologica*, infatti, sembra riferirsi alla sola verifica delle aree di localizzazione dei moduli fotovoltaici.

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.

Si comprende, pertanto, come la realizzazione dell'impianto suddetto proprio su quel vasto areale, determinerebbe una grave compromissione dei valori culturali del territorio in esame perché ne comporterebbe la snaturazione verso un contesto artificiale e industriale

Per quanto attiene specificamente **l'impatto indiretto dell'opera sul paesaggio nelle sue connotazioni archeologiche**, descritte in precedenza, **si rileva che l'impianto ricade su un vasto areale denominato "Specchione"**, toponimo tradizionalmente associato a punti di vista privilegiati sul territorio circostante, in antico interessati dalla presenza di manufatti a secco denominati appunto "*specchie*" che segnalavano il punto di osservazione privilegiato e consentivano anche un'attività di presidio attivo attraverso relazioni di intervisibilità con altre specchie che punteggiavano il territorio.

In ragione di quanto sopra esposto, **si ravvisano potenziali impatti negativi diretti sul potenziale archeologico del contesto**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo.

Si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto non ricade in area idonea.**



Si rileva che il cavidotto aereo interferisce con l'ambito distanziale dei 500 m dal "Bosco Curtipetrizzi" (D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011), area di notevole interesse pubblico tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (cfr. Fig 2)

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto "Ai soli fini della presente lettera, **la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.** Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii".



Fig 3. Immagine estratta dall'elab EJ3G292_AnalisiPaesaggioAgrario - Relazione Tecnica per la Valutazione di Elementi Paesaggistici, in evidenza il tracciato dell'elettrodotta di progetto interferente per un lungo tratto con il buffer del Bosco di Curtipetrizzi,

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: ULTERIORI CRITICITA'

È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all'art 2 ribadisce: **"L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione"**

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all'impianto fotovoltaico in esame e che non determini un progetto del tutto nuovo tali da determinare un parere favorevole.

Il progetto risulta infatti, in contrasto con le Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR e in aree non idonee rispetto a quanto previsto dal PPTR, costituisce inoltre elemento detrattore del paesaggio in cui è proposto per la sua dimensione, la sua forma, il considerevole consumo di suolo agricolo e i suoi impatti cumulativi.



Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'intero impianto in un'area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative nazionali e regionali.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione del previsto impianto FER con tipologia agrovoltaiica, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, recinzioni, opere di mitigazione e compensazione), interessando direttamente e a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei.**
L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione nella stessa o in altre regioni, non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;
- **Il progetto presentato, inoltre, per la sua natura con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaiici del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.**

Si rammenta, inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest'ultimo. **Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.** In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento propone.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.



CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida* 4.4.1 (parte seconda) – *Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio

PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "SV94" della potenza pari a 14,03 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e di Cellino San Marco (BR)**, proposto dalla Soc. HEPV 12 S.r.l..

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierielia@cultura.gov.it



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
29.01.2024 18:04:06
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

